

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Riferimenti Normativi e oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato in esecuzione degli articoli 147, 147-bis e 147 quinquies del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, nonché dello statuto consortile;
2. Il presente Regolamento, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali disciplina l'organizzazione di risorse e di strumenti adeguati al fine di garantire la conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente attraverso un sistema integrato dei controlli interni;
3. Sono formalmente individuati, secondo le vigenti norme di riferimento, i soggetti attivi dei controlli interni dell'Ente, nonché le attività amministrative ad essi attribuiti e le azioni da porre in essere in caso di inerzia e/o omissioni da parte dei soggetti a ciò preposti.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
 - a) **Controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti. E' esercitato in fase preventiva, come parere di regolarità tecnica e contabile degli atti, dal Direttore e dai responsabili di Area, in fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, da tutti i soggetti attivi di cui al successivo art.3, con la direzione e coordinamento del Segretario del Consorzio che ne cura le fasi di impulso, di sollecitazione, di raccordo e di sintesi;
 - b) **Controllo di gestione:** finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Esso è svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dal Controllo di Gestione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento;
 - c) **Controllo degli equilibri finanziari:** finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso è svolto dal responsabile finanziario, sotto la direzione e il coordinamento del Direttore e sotto la vigilanza dell'Organo di Revisione;
 - d) **Misurazione, Valutazione e trasparenza della Performance:** finalizzata, fra l'altro, alla valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale, dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente, secondo la vigente normativa di riferimento contrattuale. Essa è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), come disciplinato da specifici Regolamenti, che prevedono un'ampia verifica sul controllo della qualità dei servizi e prestazioni sociali/socio-sanitarie nonché sul controllo gestionale e gli equilibri finanziari.
2. I controlli, che non dovranno costituire un appesantimento del procedimento, sono effettuati da soggetti, interni o esterni all'Ente appositamente individuati secondo i vigenti Regolamenti di riferimento.

Articolo 3 - Strutturazione e soggetti attivi dei sistemi di controllo interni

La strutturazione dei Sistemi di controllo interni, risulta articolata secondo quanto previsto dai vigenti e rispettivi regolamenti. I soggetti che intervengono nel processo del sistema dei controlli interni sono:

- Direttore;
- Segretario del Consorzio, ai sensi dell'art.147-bis comma 2 quale soggetto di impulso e di direzione per il controllo di regolarità amministrativa;
- Organismo Indipendente di Valutazione, Controllo di gestione interno;
- Responsabili di Area e responsabili di progetto;
- Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il revisore dei Conti.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo sia successivo;
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione, se prevista dalla legge;
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si effettua su tutti gli atti amministrativi, sia di competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sia di competenza del Direttore e/o dei responsabili di Area;
2. Per gli atti amministrativi di competenza dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato, nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, dal direttore, e si esprime con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL. Il Direttore può richiedere ai responsabili di Area, in relazione alla specificità della materia, di esprimere le proprie considerazioni tecniche in merito alla proposta di deliberazione, al fine di supportare l'espressione del parere di sua competenza;
3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del Direttore;
4. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa;
5. Per ogni altro atto amministrativo inerente l'attività di gestione, il controllo di regolarità amministrativa è esercitato dal Responsabile di Area, mediante la sottoscrizione dell'atto, e la sottoscrizione finale da parte del Direttore con la quale si perfeziona il provvedimento.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile si effettua su tutti gli atti amministrativi, sia di competenza dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, sia di competenza del Direttore e/o dei Responsabili di Area, che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
2. Per gli atti amministrativi di competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il controllo di regolarità contabile è esercitato dal Direttore quale responsabile del servizio finanziario, nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione, con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL;

3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la deliberazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario ne rilascia attestazione;
4. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa;
5. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto gestionale che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
6. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce, ed è condizione essenziale per l'eseguibilità dell'atto.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il direttore sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato dal Vicedirettore o da colui che è designato a sostituirlo, come individuato con provvedimento del Direttore stesso;
2. Nel caso in cui il responsabile finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato dal Vicedirettore o da colui che è designato a sostituirlo, come individuato con provvedimento del Direttore stesso.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;
2. Ove l'assemblea o il consiglio di amministrazione non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione;
3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 gli istruttori dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi endo-procedimentali di loro competenza. A tal fine, sottoscrivono la proposta di atto o gli atti istruttori da essi compiuti.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario del Consorzio, con la collaborazione degli uffici amministrativi e con il supporto diretto del Direttore, dei responsabili di Area e del personale amministrativo dell'ente, del Controllo di Gestione, del Revisore dei conti e dell'Organismo indipendente di Valutazione;
2. Il segretario organizza, dirige e sintetizza il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. L'attività di controllo dovrà garantire:
 - a) che in ogni esercizio finanziario vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, completezza e logicità della motivazione, assenza di vizi di legittimità del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

3. Il controllo successivo è svolto, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, sulla regolarità amministrativa e contabile di tutti gli atti amministrativi emessi dall'ente, delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare;
4. Il controllo successivo, con tecniche di campionamento sulle quattro aree organizzative dell'Ente, è svolto almeno una volta all'anno. Il segretario può, laddove ritenuto necessario, disporre sempre controlli nel corso dell'esercizio, anche su richiesta del consiglio di amministrazione, dell'Assemblea consortile, dei Sindaci dei comuni consorziati. Il Segretario, acquisito il documento sulla Performance, sia preventivo/ programmatico sia finale dell'esercizio con i dati, riportati a consuntivo, validato dall' O.I.V., può altresì fissare, entro i primi mesi dell'esercizio finanziario, sentito il Direttore e gli altri Organismi deputati ai controlli interni, un piano annuale dell'attività di controllo;
5. Il Segretario ai fini di illustrare e commentare l'attività di controllo posta in essere, descrive in una breve relazione annuale gli eventuali rilievi negativi e positivi ai fini di un adeguamento dell'organizzazione dell'Ente e delle relative procedure amministrative, con enucleate eventuali indicazioni rivolte al Direttore e ai Responsabili delle medesime procedure amministrative esaminate;
6. Il Segretario può, laddove rilevi ritardi o inadempienze, da parte dei soggetti attivi dei controlli, esercitare ogni utile iniziativa atta a ristabilirne il regolare svolgimento. Analogamente, qualora nel corso dell'attività di controllo, rilevi irregolarità sanabili, per gli atti amministrativi esaminati, emana le opportune direttive al fine di consentire l'adozione di provvedimenti correttivi;
7. Nel caso il segretario esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione;
8. Copia della relazione è trasmessa al Direttore, ai responsabili di Area, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al presidente dell'Assemblea, all'organo di revisione, all'organismo di valutazione affinché quest'ultimo ne possa tener conto in sede di giudizio sulla performance;
9. Qualora nel corso di tutte le attività di controllo vengano rilevati gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, il Segretario è tenuto a trasmetterne tempestiva comunicazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Articolo 10 – Finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile persegue le seguenti finalità:
 - a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
 - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - d) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
 - e) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
 - f) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - g) collaborare con i singoli settori per l'impostazione il continuo aggiornamento delle procedure.

Articolo 11 – Principi del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è improntato ai seguenti principi:
 - a) indipendenza: Il controllante deve essere indipendente dagli atti e/o attività oggetto di verifica;
 - b) tempestività imparzialità e trasparenza: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti. Deve essere esteso a tutti i settori dell'ente, secondo regole chiare, condivise e conosciute preventivamente;
 - c) utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;
 - d) contestualità: l'attività di controllo deve assicurare adeguate azioni correttive;
 - e) influenze sui tempi dell'azione amministrativa: il controllo non deve determinare appesantimenti nell'azione amministrativa;
 - f) pianificazione: l'attività di controllo può essere esplicitata in un piano annuale approvato dal consiglio di amministrazione, anche attraverso l'inserimento del Piano Esecutivo di Gestione;
 - g) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 12 – Definizione

1. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel P.E.G., attraverso idonee tecniche di rilevazione dei risultati, nonché a valutare il rapporto tra costi sostenuti, risultati conseguiti e servizi offerti, mediante l'utilizzazione di indici e misure di efficienza ed economicità;
2. La finalità del controllo consiste nel fornire informazioni rilevanti e tempestive a supporto dell'attività di direzione. L'ufficio collabora con i responsabili di area destinatari delle informazioni prodotte affinché questi ultimi abbiano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione di cui sono responsabili ed eventualmente proporre modifiche ai documenti di programmazione. L'ufficio collabora altresì con il servizio finanziario e, se richiesto, con il revisore dei conti.

Articolo 13 – organizzazione del controllo di gestione

1. In relazione all'obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di cui al presente regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e dalla metodologia di misurazione e valutazione della *performance* dei dirigenti, l'organizzazione del controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione del P.E.G., e del piano della *performance* ed integrato con le indicazioni operative per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - b) costante monitoraggio degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni per il perseguimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte di ciascun responsabile di Area, con conseguente obbligo di segnalazione tempestiva di eventi imprevisti al Direttore ed al servizio finanziario;

- c) predisposizione di un *relazione* entro il 30 settembre di ciascun anno relativo alla situazione degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni operative fornite per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - d) predisposizione di una relazione finale di gestione contenente la presentazione dei risultati operativi, gestionali e finanziari conseguiti e le valutazioni di efficacia ed efficienza in rapporto a specifici programmi, progetti o servizi; tale documentazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è funzionale alla presentazione ed approvazione del rendiconto di gestione, nonché alla redazione della relazione sulla *performance*.
2. Lo svolgimento del controllo di gestione e delle attività di cui al comma precedente sono affidate al Direttore, ai Responsabili di area e al responsabile del servizio finanziario.

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 14 – Regolamento di contabilità. Rinvio

1. Le norme del presente regolamento che disciplinano il controllo degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi dell'art.147-quinquies del TUEL.

Articolo 15 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari;
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile finanziario. Con cadenza almeno semestrale, il responsabile finanziario formalizza l'attività di controllo ed attesta il permanere degli equilibri;
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 10, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno;
4. Partecipano all'attività di controllo il Direttore, l'Organo di Revisione, il Segretario, i Responsabili di Area.

Articolo 16 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione;
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;

Articolo 17 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari;
2. Il responsabile finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari. L'attestazione è asseverata dall'Organo di Revisione;
3. Il Segretario accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso l'attestazione con la periodicità minima prevista dal comma 1;
4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, l'attestazione asseverata dall'Organo di Revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri, il responsabile finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

TITOLO V – Misurazione, Valutazione e trasparenza della Performance

Articolo 19 – Definizione

1. La misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è connessa, fra l'altro, alla valutazione delle prestazioni del personale titolare di posizione organizzativa e del personale dipendente;
2. La disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance è contenuta negli appositi Regolamenti. L'attività è demandata all'Organismo Indipendente di Valutazione a ciò preposto che prevedono anche un'ampia verifica sul controllo della qualità dei servizi e prestazioni sociali/socio-sanitarie nonché sul controllo gestionale e gli equilibri finanziari.

TITOLO VI – Controllo sulla qualità dei servizi

Articolo 20 – controllo sulla qualità dei servizi

1. Al fine di garantire la qualità dei servizi, il Consorzio definisce, per i servizi erogati sia sociali sia socio-sanitari, specifici parametri e fattori standard di produzione ed erogazione dai quali dipende il controllo della qualità dei servizi. Pertanto la predisposizione del progetto di Performance, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e al Segretario per l'attività di controllo interno, dovrà individuare standard, parametri, indicatori, dati di controllo gestione ecc coerenti con il PEG e gli atti di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci;
2. Con l'approvazione del P.E.G. vengono poste le basi per il programma del controllo della qualità dei servizi erogati, individuando i servizi sottoposti ad indagine, gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori da adottare, le relative tempistiche e la modalità per portare a conoscenza degli utenti gli esiti dell'attività di controllo espressi compiutamente nei documenti di Performance;
3. Il controllo sulla qualità dei servizi si estende anche ai servizi erogati da soggetti aggiudicatari mediante l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio.

TITOLO VII – Norme transitorie e finali

Art. 21 – Integrazione con il ciclo della performance e con le misure anticorruzione

1. Le risultanze delle attività di controllo possono fornire informazioni sia per la formulazione di obiettivi sia per la misurazione e valutazione della *performance* del direttore e dei responsabili di area;
2. Nella programmazione delle attività di controllo si terrà conto anche degli interventi e delle misure previste dal piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012.

Articolo 22 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione;
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso;
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del consorzio dove resterà fino a quando non sarà revocato o modificato.